

L'estratto che stai consultando fa parte del volume in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di **Wolters Kluwer** 

Torna al libro









di vessazioni che avviliscono la sua personalità; ne consegue che deve escludersi ... l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative ...» (C pen. 05/233478), mentre la seconda individua la trasformazione dell'uso in abuso con conseguente trasformazione di mezzi giuridicamente leciti in illeciti. Precisamente, in tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli l'intenzione non è sufficiente a far entrare nell'ambito della fattispecie meno grave ciò che oggettivamente ne è escluso. «In tema di rapporti tra il reato di abuso di mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l'intento educativo e correttivo dell'agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 c.p. Ne consegue che l'esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell'ambito di diverse fattispecie incriminatrici» (C pen. 10/45467, R. pen. 12, 235). Nel caso di specie, la S.C. ha censurato la pronuncia di merito, ravvisando il delitto di maltrattamenti nei confronti di bambini affidati ad un asilo «Laddove la condotta dell'insegnante travalichi i limiti dei mezzi di correzione..., si configura la fattispecie del maltrattamento di fanciulli» (C pen. 17/47299, Lex24) In effetti se la fattispecie prevista dall'art. 571 c.p. riguarda un unico episodio criminoso individuato da un uso eccessivo di modalità educative lecite e punito solo se causa il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, l'art. 572 c.p. prevede non un fatto, ma una serie episodica delittuosa di violenze e intimidazioni collegate da un comportamento abituale (C pen. 02/43673, Lex24: «La maestra che costringe i propri alunni a subire ogni sorta di mortificazione - nel caso di specie l'insegnante picchiava i bambini, li costringeva a stare sempre in piedi e distruggeva i loro giochi - e a respirare un clima di vero e proprio terrore, con intuibili riflessi negativi sull'equilibrio del loro sviluppo psichico e sullo stesso profilo didattico, commette il reato di maltrattamenti. Non può questo ricondursi nello schema dell'abuso dei mezzi di correzione, art. 571 c.p. Tale illecito presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi e non è configurabile, per mancanza dell'elemento materiale, se viene utilizzato il potere di correzione o di disciplina fuori dei casi consentiti o, come è avvenuto nella specie, con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo educativo, quali devono ritenersi gli atti di violenza fisica o quelli lesivi dell'equilibrio psicologico del soggetto»). Per quanto riguarda poi l'abitualità la Cassazione ha sottolineato come «Il reato previsto dall'art. 572 c.p. si configura attraverso la sottoposizione del familiare ad una serie di sofferenze fisi-

che e morali che, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire reato, in quanto la ratio dell'antigiuridicità penale risiede nella loro reiterazione protrattasi in un arco di tempo che può essere anche limitato e nella persistenza dell'elemento intenzionale» (C pen. 12/9923, R. pen. 13, 723); inoltre «Il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un'ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti» (C pen. 13/43221, R. pen. 14, 751). Infine, «I maltrattamenti in famiglia integrano un'ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità» (C pen. 12/34480, R. pen. 13, 1183). ■ Ancora, «L'eser- 3 cizio della funzione correttiva con modalità vessatorie della personalità, nella molteplicità delle sue dimensioni, contrasta con la pratica pedagogica e con la finalità di promozione dell'uomo ad un grado di emotività tale da renderlo capace di completa e libera espressione delle sue attitudini, inclinazioni e aspirazioni. Pertanto quando un siffatto esercizio, nel contesto della famiglia ovvero di rapporti di autorità o di dipendenza, si ripeta con abituale frequenza nei confronti dello stesso soggetto, l'intento comunicativo resta escluso e si versa nell'ipotesi criminosa dell'art. 572 c.p., dei maltrattamenti in famiglia o contro i fanciulli» (C pen. 97/207527). ■ Ri- 4 guardo al ruolo svolto dall'elemento soggettivo, ai fini di effettuare una actio finuim regundorum fra le due figure sopra considerate, è opportuno ricordare come secondo la giurisprudenza più risalente fosse proprio l'animus a rappresentare il canone discretivo da utilizzarsi per differenziare le due norme. Si richiedeva all'art. 571 c.p. una finalità ulteriore, correttiva, di comportamento censurabile tenuto dalla vittima e quindi un dolo specifico che si esplicava nello ius corrigendi. Se tale finalità non era prevista e voluta dalla condotta del soggetto agente il reato era quello dei maltrattamenti in famiglia. Quindi il fine educativo avrebbe contraddistinto l'abuso dei mezzi di correzione e sarebbe stato estraneo ai maltrattamenti in famiglia (Dosi, D. giust. 05, n. 43, 64; MAZZA, Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, Enc. g. Treccani, 26). Questa impostazione tradizionale è stata superata grazie al mutato clima culturale, sociale e al nuovo assetto normativo interno all'ordinamento, già in seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975 ed alle normative internazionali in materia (Convenzione di New York 1989, ratificata in Italia con la l. n. 176/1991).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici].

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni, se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

SOMMARIO: I. Modifiche normative. - II. Evoluzione del concetto di famiglia. - III. Il bene giuridico tutelato. - IV. I soggetti. - V. La condotta e le modalità offensive. - VI. L'elemento soggettivo. - VII. Consumazione e tentativo. - VIII. Forme aggravate di maltrattamenti. - IX. Il regime della prescrizione. - X. Rapporti con altri reati.

1 I. Modifiche normative. ■ La l. 1-10-2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 25-10-2007, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale (Convenzione di Lanzarote), ha introdotto una nuova formulazione del testo dell'art. 572 c.p. Il testo precedente recitava: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni». L'art. 4, 1° co., lett. d), l. n. 172/2012 ha determinato le seguenti modifiche: 1) ha cambiato la rubrica dell'art. 572 c.p., che da reato di «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli» è divenuto reato di «Maltrattamenti contro familiari e conviventi»; 2) ha aggiunto i conviventi nel novero dei soggetti passivi del reato; 3) ha inasprito le pene. In relazione al trattamento sanzionatorio, la pena edittale è stata innalzata, tanto nel minimo (2 anni di reclusione), quanto nel massimo (6 anni di reclusione) e l'ipotesi del maltrattamento in danno di persona minore degli anni 14 è stata assunta ad oggetto di una circostanza aggravante speciale, inserita nel secondo comma dello stesso art. 572 c.p. Successivamente, il d.l. n. 93/2013 ha ampliato tale circostanza in una duplice direzione, riconoscendo meritevoli di una tutela rafforzata anche i minori tra i 14 ed i 18 anni e attribuendo rilievo anche alla violenza da loro solo assistita anziché subita, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 46 della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11-5-2011, per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la l. 27-6-2013, n. 77. La modifica ha avuto, però, vita breve, poiché in sede di conversione del d.l. n. 93/2013 la circostanza aggravante del 2º co. dell'art. 572 c.p. è stata soppressa, per la contestuale introduzione di una corrispondente aggravante comune nell'art. 61, n. 11 quinquies, c.p., destinata ad operare per i «delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché [per il] delitto di cui

all'art. 572» che siano commessi «in presenza o in danno di un minore di anni diciotto» ovvero «in danno di persona in stato di gravidanza». La l. n. 172/2012 ha introdotto, all'art. 4, 1° co., lett. a), un'ulteriore ed importante modifica in riferimento al delitto di maltrattamenti, riguardante il termine di prescrizione del reato, che è stato raddoppiato attraverso l'aggiunta, nel testo dell'art. 157, 6° co., c.p., del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. Di recente, la l. n. 69/2019 (c.d. "Codice Rosso") ha apportato al testo dell'art. 572 c.p. ulteriori modifiche: 1) ha inasprito le pene, innalzando sia il minimo (3 anni di reclusione) che il massimo edittale (7 anni di reclusione); 2) ha reintrodotto, al 2º co., la circostanza aggravante, stavolta ad effetto speciale, originariamente prevista nel d.l. n. 93/2013, estendendone la portata anche al caso in cui il fatto sia commesso in presenza o in danno di donna in stato di gravidanza, o di persona con disabilità, ovvero con armi; 3) ha aggiunto un ult. co., qualificando «persona offesa dal reato» anche il minore di anni diciotto che assista ai maltrattamenti. Il Codice Rosso ha, altresì, previsto che in caso di condanna per una serie di reati, tra i quali il delitto di cui all'art. 572 c.p., «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati» (art. 6) ed ha inserito il delitto di maltrattamenti nel novero dei reati-presupposto per l'applicabilità delle misure di prevenzione personali, di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 9)

II. Evoluzione del concetto di famiglia. Il codice 1 penale sardo del 1839 considerò per la prima volta penalmente illeciti gli eccessi nella correzione commessi nei confronti dei figli (art. 560) ed i maltrattamenti tra coniugi (art. 561), ricomprendendo tali reati tra quelli che violavano «l'ordine della famiglia». Era, dunque, necessario uno stretto legame tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo: la famiglia era un'entità chiusa, che traeva origine da un vincolo stabile e duraturo fondato sul matrimonio e sul rapporto di filiazione, naturale o adottiva. Il 2 codice sardo-italiano del 1859 (art. 515) mantenne la collocazione di tali fattispecie tra i «reati contro l'ordine delle famiglie», lasciando invariata la disciplina dei maltrattamenti a danno del coniuge, salvo

un inasprimento delle pene nei casi di fattispecie più gravi (art. 516), ma apportando significative modificazioni al reato di «abuso dei mezzi di correzione e di disciplina» (art. 514): tra i soggetti attivi e passivi del reato furono incluse persone non legate fra loro da rapporti di sangue o di adozione, estendendo in tal modo la tutela penale anche ai minori, 3 agli allievi ed agli scolari. ■ Îl codice Zanardelli, del 1889, operò un radicale cambiamento, tanto in ordine alla configurabilità, quanto alla posizione sistematica dei due delitti: collocò l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 390) ed i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 391) sotto le disposizioni di diritto comune riguardanti i «delitti contro la persona». Detto codice non specificava come dovesse intendersi l'espressione «persone della famiglia» contenuta nel 1º co. dell'art. 391; ma il fatto che nel 2º co. venisse prevista una sanzione più grave se i maltrattamenti fossero stati commessi su un ascendente o un discendente o su un affine in linea retta, portava a ritenere che tra le «persone della famiglia» fossero compresi altri soggetti difficilmente inquadrabili in uno schema ben definito. Vennero così considerate «persone della famiglia» non solo quelle legate da coniugio e vincoli di sangue, ma richiamandosi all'antico diritto, anche quelle legate da intima consuetudine di rapporti ovvero dalla **convivenza**. Ciò anche se si trattava di parenti lontani, di domestici (i c.d. famigli), di allievi o di ospiti i quali, per i rapporti con l'agente, potevano essere esposti alla sua sopraffazione (v. MAINO, Commento al codice penale, parte II, Torino, 1911, 418, il quale osserva che tale concetto di famiglia corrisponde a quello del diritto antico, in cui venivano chiamate famiglia «plures personae, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae»). 4 ■ Il **legislatore del 1930** ha collocato la fattispecie vigente nel titolo XI del codice, ricomprendente i delitti contro la famiglia e specificamente nel suo capo IV, in tema di «delitti contro l'assistenza familiare»; l'art. 572 c.p., come l'intero codice Rocco, si innesta in una realtà sociale scaturita dall'ideologia dell'epoca, che vedeva nella famiglia un bene degno di particolare rilevanza, meritevole di essere tutelato da qualsiasi turbamento lesivo dell'integrità o della buona armonia dei rapporti familiari. È significativo che nel codice sia dato rilievo ai rapporti familiari non solo nel titolo XI dedicato ai «Delitti contro la famiglia», ma anche al di fuori delle ipotesi delittuose in esso previste: come, ad esempio, in alcune cause di non punibilità (v. PISAPIA, R. it. dir. proc. pen. 51, 17s.), ovvero in circostanze aggravanti speciali di un altro reato (nel parricidio, ad es., viene in considerazione il particolare rapporto che lega l'autore dell'omicidio alla vittima). La famiglia, scriveva Arturo Rocco, è «prima elementare e universale forma di comunanza sociale, fondata su vincoli di affetto e di sangue, nella quale l'uomo trova le naturali condizioni del suo svolgimento fisico, intellettuale e morale»; «il diritto penale tutela giuridicamente non soltanto i diritti privati dei singoli membri della famiglia l'un verso l'altro, ma tutela insieme ad essi e al di sopra di essi i beni e gli interessi della società familiare come tale, di fronte ai singoli non appartenenti alla famiglia, e così li trasforma in beni e interessi propri della famiglia, considerata nella

coli giuridici reciproci, collettività tuttavia non giuridicamente personificata» (v. Rocco, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale, 1913, 590s.). ■ Con l'avvento della Costituzione repubblicana, 5 l'art. 572 c.p. ha assunto la ben diversa funzione di tutela dell'incolumità psicofisica di coloro che, proprio in ragione dei rapporti in cui si trovano con l'agente, possono essere esposti alla sua sopraffazione, in quanto particolarmente bisognosi di essere protetti e difesi dal suo malanimo e dalla sua malvagità, essendo in condizione di minorata difesa o maggiore vulnerabilità. La considerazione è, infatti, che tale disposizione preveda un ambito di applicazione che va ben oltre i legami familiari, con il passaggio da una concezione verticistica e autoritaria della famiglia ad una concezione solidaristica e multicentrica della stessa (v. Scordama-GLIA, R. it. dir. proc. pen. 91, 366s., secondo cui «nella famiglia che ha costituito, o in cui è nata, o da cui è stata adottata, o a cui è stata affidata, la persona deve poter trovare infatti l'ubi consistam per la propria realizzazione; il riferimento sicuro per la propria formazione e per l'organizzazione della propria esistenza». E ciò in piena attuazione dei principi - personalistico, pluralistico, di eguaglianza, formale e sostanziale – e dei valori di fondo della Costituzione, sia nei rapporti intrafamiliari che in quelli extrafamiliari). Il mutamento dei costumi di vita ed il superamento dei modelli di famiglia "tradizionali" hanno avallato un'accezione più ampia della nozione di famiglia, dando rilievo anche alle convivenze di fatto sul piano del riconoscimento di diritti e di doveri, nella consapevolezza che anche queste situazioni siano meritevoli di specifica tutela, quali formazioni sociali nelle quali si sviluppa la **personalità individuale** (art. 2 Cost.). Fondamentale è stato il contributo della giurisprudenza che, recependo i cambiamenti del comune sentire della società, ha iniziato a decodificare le tradizionali fattispecie del codice Rocco a tutela del bene famiglia "istituzione" in chiave personalistica. Il contributo dei giudici ha agevolato anche la lettura combinata degli artt. 29 e 2 Cost., al fine di stemperare il bene famiglia nel connotato della "familiarità" e di legittimare, di conseguenza, l'intervento del diritto penale anche nella famiglia di fatto (v. Scordamaglia, ibidem). ■ La nozione di fami- 6 glia è stata normativamente dilatata dalla 1. 20-5-2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), che ha istituito le «unioni civili tra persone dello stesso sesso» ed ha disciplinato le «convivenze di fatto», regolamentando i legami affettivi di coppie eterosessuali ed omosessuali; si tratta di una riforma tanto discussa quanto epocale, che ha finito, forse inconsapevolmente, per dettare una disciplina avente immediati riflessi sul diritto e sul processo penale.

una collettività di individui determinati legati da vin-

III. Il bene giuridico tutelato. ■ L'attuale colloca-1 zione sistematica della fattispecie di maltrattamenti, nell'ambito dei delitti contro l'assistenza familiare, pur coerente con l'ideologia politico-legislativa del codice Rocco, suscita forti perplessità riguardo alla corretta individuazione del bene giuridico tutelato che, più di ogni altro elemento, dovrebbe risultare certo ed univoco per una corretta interpretazione della norma. Prima dell'introduzione del nuovo codice era prevalso l'orientamento secondo cui una

totalità di coloro che la compongono, cioè come

delle forme più tipiche dei maltrattamenti fossero gli atti offensivi dell'integrità individuale e della personalità della vittima, tanto che il codice Zanardelli, che pure prevedeva i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, preferì valorizzare maggiormente la tutela individuale, inserendo la fatti-2 specie tra i reati contro le persone. ■ Nel 1930 il delitto tornò, invece, ad avere come sua formale oggettività giuridica la famiglia, perché tramite la sua realizzazione verrebbero violati «i doveri di assistenza familiare inerenti al vincolo parentale o legale» (v. Lav. prep. del codice penale, V, p. II, 929, 358ss.; Relaz. Min. Prog. Cod. Pen., 455); la salvaguardia della famiglia sarebbe, dunque, interesse prevalente e caratteristico della fattispecie, mentre l'incolumità fisica e psichica delle persone offese dai maltrattamenti sarebbe il bene giuridico protetto in via subordinata e riflessa (v. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, VII, Torino, 1984, 926). Se la disposizione in esame avesse mirato esclusivamente o principalmente alla tutela dell'integrità dei singoli da ingiuste aggressioni sarebbe stata, infatti, superflua, poiché il titolo XII prevede i reati contro la persona, alcuni dei quali aggravati quando commessi a danno di individui appartenenti alla famiglia (v. Colacci, Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, Napoli, 1963, 26ss.); in altri termini, i maltrattamenti non sarebbero puniti per l'offesa direttamente arrecata alla persona in ragione del suo status, ma perché attraverso le sofferenze inflitte ad un membro della famiglia verrebbe lesa la 3 stessa, turbata nell'ordine e nella saldezza. ■ L'evoluzione del concetto di famiglia, delineato nel par. precedente, rende il bene giuridico di categoria, così come formulato, distante dalla coscienza sociale attuale. L'ampliamento della categoria dei soggetti passivi del reato, non necessariamente legati da rapporti di famiglia con il reo e, soprattutto, l'entrata in vigore della Costituzione, con l'apertura alla tutela di forme familiari differenti da quelle tradizionali, in linea con il generale dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost., strumentale al perseguimento del bene-fine ultimo della salvaguardia e sviluppo della persona umana, rende opportuna una lettura non convenzionale del termine famiglia, tale da escludere che esso abbia un significato univoco e valido in ogni caso e da richiedere di verificare, di volta in volta, quale significato abbia il termine nel contesto del dettato normativo oggetto di interpretazione e, più precisamente, quali rapporti familiari, quali relazioni interpersonali siano stati presi in considerazione dal legislatore (v. PISAPIA, Delitti contro la famiglia, Torino, 1953, 90ss.). Per certo la collocazione di alcuni reati in un titolo dedicato ai delitti contro la famiglia non è privo di significato, poiché esprime lo scopo della tutela, il fine cioè che ha guidato il legislatore nella rilevazione dei beni ai quali accordare protezione; lo scopo della tutela non deve, però, essere confuso con l'oggetto particolare e proprio di ogni reato, con i singoli beni che, nel quadro delle finalità perseguite, il legislatore ha poi assunto come oggetto diretto dei vari reati (v. PISAPIA, op. ult. cit., 71ss.). Dire, quindi, che oggetto del reato di maltrattamenti è la famiglia «significa non solo compiere un'affermazione vaga a causa della molteplicità di contenuti del termine, ma anche confondere lo scopo della tutela con l'oggetto del

reato; quest'ultimo è un bene particolare, appartenente a un ben individuabile titolare, dotato di capacità giuridica, certamente correlato alle finalità di tutela della norma, ma da scoprire nella logica della fattispecie incriminatrice» (v. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, Enc. D., XXV, 230). Per una corretta 4 individuazione del bene giuridico protetto, occorre trovare il tratto comune delle diverse situazioni tipiche contemplate nell'art. 572 c.p.: l'esame della fattispecie pone in luce come, nella costruzione della norma, la famiglia abbia lo stesso ruolo del rapporto di convivenza, o di quello di autorità o di affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, ovvero di esercizio di una professione o di un'arte. La condotta costitutiva del delitto di maltrattamenti, in tutte le ipotesi menzionate, si esprime fra persone legate da un rapporto particolare, caratterizzato dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra o, almeno, dalla fiducia che lo stesso soggetto passivo, e prima ancora coloro che lo hanno affidato, ripongono nel soggetto attivo; un rapporto, dunque, che può favorire le manifestazioni di prepotenza del soggetto attivo e, al contempo, può rendere non solo più penosa la sofferenza di quello passivo, ma anche più difficile a costui sottrarsi alle vessazioni (v. Azzali, R. it. dir. proc. pen. 50, 528). Oggetto del reato non è il rapporto in sé, ma è l'interesse del soggetto al rispetto, più ancora che della propria incolumità fisica e psichica, della propria personalità nello svolgimento del rapporto. Anche la giurisprudenza ormai riconosce che tramite l'incriminazione dei maltrattamenti si tutela **la dignità** (v. C pen. 19/ 2340 Pluris; C pen. 18/46131 ivi; C pen. 13/44700 ivi) e la personalità del singolo, in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo (v. C pen. 18/56975 Pluris), bene giuridico che comunque continua ad accostarsi, in molte pronunce, a quello dell'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia (C pen. 07/3419 Pluris).

IV. I soggetti. ■ Anche se la lettera della norma 1 incriminatrice indica «chiunque» quale soggetto attivo del reato, i maltrattamenti contro familiari e conviventi costituiscono un reato proprio, potendo essere commessi soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia o una posizione di «autorità» o peculiare «affidamento» nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall'art. 572 c.p. Specularmente, il reato può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate. Si tratta di relazioni che prescindono dalla titolarità normativamente definita di un potere correttivo o disciplinare di un soggetto nei confronti di un altro, poiché la titolarità, e l'eventuale abuso, di un siffatto potere è del tutto irrilevante rispetto alla definizione della condotta illecita di maltrattamenti. Ciò che, invece, rileva rispetto a questa condotta illecita, è l'esistenza di una situazione nella quale **di fatto** un soggetto si affidi ad un altro, o comunque gli sia assoggettato, ne dipenda, o sia rispetto ad esso in condizioni di inferiorità: e non c'è dubbio che una tale situazione di fatto si possa verificare in un novero di casi potenzialmente molto più esteso rispetto al novero dei casi, invero piuttosto limitato, nei quali ad un soggetto spetta un potere correttivo o disciplinare, normativamente regolato, nei confronti di un altro.

2 ■ L'art. 572 c.p. distingueva, originariamente, alcune "categorie" di potenziali vittime (e, conseguentemente, di autori) del reato: i soggetti legati direttamente da un vincolo familiare, le persone unite da un rapporto di subordinazione o affidamento ed i minori di anni quattordici; come già evidenziato, la l. n. 172/2012 ha innovato la disposizione proprio relativamente a questo profilo, aggiungendo esplicitamente, tra le persone che possono risultare offese, quelle che convivono con l'autore. Nella relazione illustrativa redatta durante il transito del disegno di legge al Senato, si legge che «con tale novella il legislatore codifica un principio già ripetutamente e costantemente affermato nella giurisprudenza [...] che ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente more uxorio, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla famiglia deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo» (v. Rel. ill. all'A.S. n. 1969-B). Il mutamento dei costumi di vita ed il superamento dei modelli di famiglia tradizionali consentono di attribuire all'art. 572 c.p. un ambito applicativo sufficientemente ampio da ricomprendere, oltre ai rapporti tra componenti della famiglia legittima, anche quel sistema di relazioni che, senza essere fondato su un matrimonio civile, sia tuttavia pervaso della stessa sostanza di ogni progetto familiare, ossia la creazione di un'unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, sorgono legami di reciproca assistenza e protezione e di solidarietà (v. C pen. 14/13088 *Pluris*; C pen. 13/28603 3 ivi; C pen. 10/24688 ivi). ■ In dottrina non è mancato chi ha escluso che il riferimento alla convivenza sia espressione della ratifica dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui i maltrattamenti rilevano anche all'interno della famiglia di fatto ed ha affermato, piuttosto, che il legislatore abbia esteso l'operatività della norma incriminatrice a coloro che sono uniti al colpevole da rapporti diversi da quelli familiari in senso stretto, quali legami di coabitazione tra persone che condividono spazi comuni, anche in assenza di vincoli affettivi, valorizzando l'affidamento che la persona offesa ripone nel comportamento del soggetto con il quale, a qualsiasi titolo, abbia instaurato un rapporto di convivenza (v. Cassani, A. pen. 13, n. 3, 4 4). L'estensione dell'ambito di operatività dell'art. 572 c.p. ai casi di maltrattamenti contro conviventi non ha risolto tutte le problematiche inerenti alla corretta individuazione dei soggetti potenzialmente coinvolti nel delitto di maltrattamenti. La giurisprudenza, esasperando la generale tendenza all'allargamento del concetto di «persona della famiglia» e di quello di «convivenza», ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione della norma, ritenendo il reato configurabile anche nei casi di separazione tra i coniugi o di assenza di convivenza tra vittima ed autore: la convivenza è l'elemento che rivela fisicamente il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone che formano un consorzio familiare, pertanto, se la stessa dovesse mancare, la configurabilità del reato varrebbe

solo nel caso di separazione consensuale o giudiziale di coniugi, persistendo, in tal caso, gli obblighi giuridici di assistenza nascenti dal matrimonio (v. C pen. 18/19868 Pluris; C pen. 16/39331 ivi). Al contrario, nell'ipotesi della famiglia di fatto, la cessazione della convivenza rende manifesta l'avvenuta estinzione dell'affectio che reggeva quell'unione, a meno che altri elementi rilevino la prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza (v. C pen. 16/ 39331 Pluris); nel caso in cui, relativamente alle unioni di fatto, mancasse la convivenza, il rapporto familiare andrebbe desunto ugualmente solo qualora si evincesse la messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza (v. C pen. 13/22915 Pluris). L'esistenza di prole all'interno della famiglia di fatto determina, attesa anche l'equiparazione della filiazione naturale a quella legittima, suggellata in campo civilistico dalla l. n. 219/2012, la permanenza in capo agli ex conviventi del complesso degli obblighi di mantenimento, educazione, istruzione ed in generale di assistenza morale verso i figli, per il cui adempimento la coppia genitoriale, seppur non più convivente, è chiamata a relazionarsi ed a cooperare, discendendo proprio da tale rapporto la permanenza del dovere di reciproco rispetto (v. C pen. 19/345 Pluris). ■ La con- 5 dotta di maltrattamenti non coinvolge soltanto rapporti esistenti all'interno del nucleo familiare o rapporti di convivenza, ma interessa anche altre relazioni interpersonali. Tra i soggetti passivi del reato sono annoverate, infatti, anche le persone sottoposte all'autorità dell'agente o a lui affidate «per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte»: i maltrattamenti possono essere realizzati in tutti i casi nei quali il rapporto tra due soggetti trovi fondamento in una qualsiasi di queste ragioni, purché si accompagni una qualche forma di soggezione dell'uno nei confronti dell'altro, di dipendenza tale da porre effettivamente uno dei soggetti in condizione di minorata difesa nei confronti dell'altro (v. C pen. 18/55348 Pluris; C pen. 09/32366 ivi). Relazioni rilevanti possono essere le più varie, come, a voler fare qualche esempio, quella tra docente e discente, sia in ambito scolastico che in ambito parascolastico, quella tra educatore ed educando (ad es. nel caso del catechismo), quella tra formatore ed allievo (ad es. nel caso di attività ricreative sportive), quella tra personale ospedaliero e degente. Effettivamente, qualsiasi forma di soggezione, che derivi da un vincolo giuridicamente regolato o che sia riconducibile ad una forma di autorità o affidamento "di fatto", implica il pieno ed assoluto rispetto della personalità e della dignità del soggetto che si trovi in una situazione di subordinazione. ■ Sul presupposto che i rapporti di *autorità* possano 6 derivare anche da situazioni fattuali, si può affermare che l'ambito applicativo della norma sui maltrattamenti si estende anche ai casi di subordinazione tra soggetti scaturente da relazioni di origine illecita (v. Mantovani, Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia, in Studi in onore di F. Antolisei, II, Milano, 1965, 269ss.): ad es. il sequestrato è una persona sottoposta all'autorità del sequestratore, cosicché, se durante il sequestro il primo viene maltrattato dal secondo, a questi si potrà contestare, in concorso con il delitto di sequestro di persona (art.

605 c.p.), anche il delitto di maltrattamenti (v. Spe-NA, Reati contro la famiglia, in Trattato di diritto 7 penale, XIII, Milano, 2012, 354). ■ La giurisprudenza è stata spesso chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del delitto di maltrattamenti nei rapporti di lavoro. In ambito lavorativo può accadere che il lavoratore subordinato versi in condizione di soggezione fattuale nei confronti del datore di lavoro e possa, quindi, dirsi sottoposto alla sua autorità; è per questa ragione che, talvolta, i casi di c.d. *mob*bing sul posto di lavoro, nei quali il datore di lavoro compie a danno del lavoratore reiterate attività persecutorie volte a mortificarne la professionalità e la dignità, vengono ricondotti nell'ambito dell'art. 572 c.p. (v. C pen. 14/24642 Pluris; C pen. 08/27469 ivi). In altre pronunce la Corte di Cassazione ha precisato che, in ambito lavorativo, le condotte persecutorie del superiore sull'inferiore gerarchico integrano il delitto di maltrattamenti solo qualora la situazione lavorativa sia equiparabile a quella di una «famiglia», o comunque vi sia un gruppo di persone legate da rapporti personali diretti e quotidiani e da abitudini di vita (relazioni intense ed abituali, consuetudini di vita tra i soggetti interessati, soggezione di una parte con corrispondente supremazia dell'altra, fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia) assimilabili a quelle delle comunità familiari (v. C pen. 18/39920 Pluris; C pen. 12/12517; C pen. 11/251368). Così, è stata esclusa la configurabilità del reato ex art. 572 c.p. in casi di rapporto non solo tra dirigente e dipendente di un'azienda di grandi dimensioni (v. C pen. 09/26594 Pluris), ma anche tra sindaco e dipendente comunale (v. C pen. 11/43100 Pluris) e tra capo-squadra ed operaio (v. C pen. 11/685 Pluris). 8 ■ A seguito dell'intervento legislativo del 2012, è stato eliminato il diretto riferimento, tra i soggetti passivi del reato, ai minori infraquattordicenni che, nella versione originaria dell'art. 572 c.p., erano menzionati tra le possibili vittime. La precedente formulazione doveva all'evidenza intendersi riferita al minorenne che non rientrasse fra le altre categorie protette, e che non fosse quindi né persona di famiglia, né persona sottoposta all'autorità del soggetto attivo, o a lui affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Attualmente, invece, il minore infraquattordicenne può venire in considerazione soltanto ove rientri nelle altre categorie di soggetti ex art. 572, 1° co., c.p., non ricevendo più una tutela autonoma; egli, tuttavia, dopo le modifiche normative intervenute nel 2013 e nel 2019, gode di una tutela ulteriore, poiché è stata, dapprima, inserita nell'art. 61, n. 11 quinquies, c.p. l'aggravante comune che aumenta la pena qualora il delitto di maltrattamenti venga commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto e poi, più di recente, al 2º co. dell'art. 572 c.p., un'aggravante speciale ad effetto speciale del medesimo tenore. Il legislatore ha inteso, in tal modo, sanzionare il fenomeno della violenza assistita, con estensione dell'ambito della tutela penale anche al minore che abbia soltanto assistito alla condotta di maltrattamenti: l'offesa consiste in «quel complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e nel lungo termine, sui minori costretti alla percezione di

atti di violenza, sia nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, sia di terzi» (v. C pen. 16/45403 Pluris). Allo stesso risultato si sarebbe, comunque, pervenuti anche in assenza delle menzionate circostanze aggravanti, visto che la Suprema Corte aveva già attribuito rilevanza penale all'«esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare», sussumendo il fatto sotto l'art. 572 c.p., visto che «lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi» (v. C pen. 10/41142 Pluris). V. La condotta e le modalità offensive. ■ L'art. 572 1

c.p. dispone che il fatto di maltrattamenti risulti

integrato «fuori dai casi indicati nell'articolo prece-

dente». In ordine al rapporto tra le due figure di

reato si dirà in seguito (v. sub X, rapporti con altri

reati), ma può subito evidenziarsi che la condotta di maltrattamenti deve essere necessariamente priva di significato correttivo o disciplinare e ciò in quanto essa venga compiuta al di fuori di una competenza correttiva o disciplinare, oppure in mancanza di una qualsiasi volontà di correggere o disciplinare; nel caso dell'art. 572 c.p. i rapporti che vi sono indicati assumono rilievo in quanto ad essi si accompagni una particolare situazione di fatto, per la quale uno dei soggetti del rapporto si trovi di fatto in condizione di soggezione nei confronti dell'altro. ■ Il legislatore del 2012 ha mantenuto invariata la 2 formulazione dell'art. 572 c.p. per quanto riguarda la condotta, i cui estremi pertanto sono tuttora integrati da chiunque «maltratta» i soggetti ivi indicati. La rubrica dell'art. 572 c.p., impiegando il sostantivo plurale «maltrattamenti» nel dare nome al reato, depone nel senso della **pluralità degli atti** quale connotato della condotta: per integrare il reato è necessaria, dunque, la realizzazione di una serie di atti sistematicamente e programmaticamente finalizzati ad una prevaricazione fisica e psicologica atta ad offendere la personalità della vittima. Il termine «maltrattamenti» sintetizza la persistente ripetizione nel tempo delle azioni vessatorie, che diventano abitudine costante per l'agente e continua sofferenza per la vittima; esso esprime un significato di durata, di protrazione, di reiterazione, che rappresentano elementi strutturali della condotta. ■ Secondo 3 l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, il delitto de quo configura un'ipotesi di illecito necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali non sempre, isolatamente considerati, sono punibili, ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo (v. C pen. 19/8966 Pluris; C pen. 19/6126 ivi; C pen. 07/22850 ivi). Ad integrare l'abitualità della condotta non occorre che la stessa sia posta in essere in un arco di tempo prolungato, bastando la ripetizione degli atti vessatori anche per un periodo limitato (contra PISAPIA, Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, D. 4a ed., disc. pen., VII, 526), esclusi soltanto sporadici episodi di violenza del tutto occasionali. Essendo la vicinanza temporale tra gli episodi uno degli indici

obiettivi dell'abitualità, impedirebbe di configurare tale elemento un prolungato intervallo di tempo tra il compimento di un atto e la realizzazione del successivo (v. Coppi, op. cit., 249); il c.d. nesso di abitualità, che insieme alla reiterazione di più fatti e alla omogeneità degli stessi caratterizza la struttura oggettiva del reato abituale, consiste infatti nella frequenza degli episodi della serie, più precisamente nel rapporto di persistente frequenza tra di essi (v. Petrone, Reato abituale, D. 4a ed., disc. pen., XI, 4 1996, 193). ■ In concreto, la condotta tipica può assumere le forme più svariate, alternative o cumulative tra loro (v. Coppi, op. cit., 248; Manzini, op. cit., 934): vi rientrano non solo una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà, dell'onore e del decoro della persona, quali ad esempio le percosse, le minacce, le ingiurie, le violazioni di obblighi assistenziali o le privazioni della libertà personale, ma anche «vessazioni, arroganza, proibizioni ed imposizioni di ogni genere» (v. C pen. 09/26345 Pluris), che cagionino durevole sofferenza morale. Sono condotte tipiche di maltrattamenti il costringere la propria moglie a tollerare la presenza in casa di una concubina, o l'ostentare la propria infedeltà, quali aspetti di un comportamento «reiteratamente e abitualmente prevaricatore, tendente a umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali, così da renderle penosa l'esistenza» (v. C pen. 09/38125 Pluris); o ancora «la richiesta abituale di atti sessuali contro natura alla propria convivente, non esplicitamente rifiutati dalla stessa, allorché si conosca il disvalore che la donna comunque attribuisce all'atto, in quanto tale condotta è idonea a cagionare alla donna sofferenze psichiche per il disprezzo che l'uomo mostra delle sue convinzioni» (v. C pen. 07/ 5 22850 *Pluris*). ■ La condotta può realizzarsi anche mediante omissioni, ovviamente nei soli casi in cui l'agente abbia un obbligo giuridico di tenere il comportamento che viene, invece, omesso; i maltrattamenti possono, dunque, assumere la forma di continue, o ripetute, mancanze nel provvedere alle necessità essenziali della vittima (ad es. alimentazione, igiene, abbigliamento) o della tolleranza, da parte di chi avrebbe dovuto impedirle, di ripetute inflizioni di sofferenze o umiliazioni da parte di terzi (v. C pen. 19/14150 Pluris). Non sembra ora necessario operare una distinzione tra condotte omissive di maltrattamenti realizzate da chi tiene direttamente il comportamento illegittimo (c.d. fattispecie a realizzazione monosoggettiva) e condotta omissiva di chi, avendo il dovere di intervenire per impedire il perdurare del comportamento illegittimo altrui (integrato da plurime e reiterate azioni), deliberatamente e sistematicamente se ne astenga (fattispecie a realizzazione concorsuale): in entrambi i casi, l'applicazione del meccanismo di imputazione di cui all'art. 40, 2° co., c.p., è ritenuta possibile sul presupposto che il delitto di maltrattamenti presenti un evento naturalistico. Si afferma, tuttavia, in dottrina, che i reati abituali (tra i quali rientra anche il delitto di cui all'art. 572 c.p.) sono privi di evento (v. Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, 155) e non possono strutturalmente essere integrati mediante inattività, in quanto presuppongono una determinata condotta di vita risultante da una reiterazione di comportamenti positivi (v. Fiandaca, Il reato commissione mediante omissione, Milano,

1979, 34s.). Le obiezioni non sembrano, invero, convincenti: il fatto è che, trattandosi di illecito che colpisce il bene immateriale costituito dalla personalità di un soggetto inferiore, l'offesa avviene attraverso un comportamento che si contrappone al giudizio di valore formulato dall'ordinamento ed esprime la contrarietà all'esigenza di rispetto posta dalla legge penale: si tratta, per così dire, di un reato di offesa presunta (v. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1991, 292s.). In tale quadro, pur esclusa l'esistenza di un evento unitario, non pare possibile parlare di illecito di pura condotta. L'idea di maltrattamento evoca immediatamente una vittima che subisce, che soffre: ci si trova di fronte ad una sequela di percosse, ingiurie o privazioni che vengono fortemente sentite dal soggetto più debole; e vi sono eventi, o se si vuole **sub-eventi** (v. Blaiotta, C. pen. 96, 519) che evidenziano nella fattispecie una forte componente causale. Si vuol dire, insomma, che è esatto affermare che nella fattispecie manca un evento unitario, ma è altrettanto vero che in essa compaiono molti eventi. D'altro canto, la stessa laconicità della voce «maltratta» non consente di ritenere che il legislatore intendesse riferirsi esclusivamente alla reiterazione di comportamenti positivi, escludendo la rilevanza di atteggiamenti omissivi rilevanti nella produzione dei sub-eventi di cui si è detto (v. Blaiotta, op. cit., 520). ■ Il terreno di 6 elezione della rilevanza della condotta omissiva è per certo quello dei rapporti tra genitori e figli: "trattare" un figlio, da parte di un genitore, implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 c.c., che impone l'obbligo di «mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» e, per converso, «maltrattare» vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale della prole, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza. Ne consegue che integra il delitto di cui all'art. 572 c.p. la condotta di chi, avendo in affidamento un minore col dovere di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, consente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere piccoli oggetti e chiedere l'elemosina, disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto: si tratta, infatti, di una condotta lesiva dell'integrità fisica e morale del minore, idonea a determinare una situazione di sofferenza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia l'affidamento (v. C pen. 07/3419 Pluris).

VI. L'elemento soggettivo. ■ Nella giurisprudenza 1 più risalente i maltrattamenti venivano qualificati come reato a dolo specifico, ravvisabile nell'intento di procurare sofferenze alla vittima, ovvero come espressione di sentimenti di odio e malanimo nei confronti di questa o di una «persistente malvagità» del reo (v. C pen. 7-6-1942, Frank, Ann. 43, 251). Si è, tuttavia, correttamente osservato che malanimo o malvagità non hanno nulla a che vedere con il dolo specifico, giacché costituiscono stati affettivi od emotivi, o tratti caratteriali, e non finalità o scopi perseguiti dall'agente (v. Pettenati, R. it. dir. proc. pen. 61, 1108); allo stesso tempo, anche per l'intenzione di procurare sofferenze alla vittima è impro-



L'estratto che stai consultando fa parte del volume in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di **Wolters Kluwer** 

Torna al libro







